

**CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED
ECONOMICO DEGLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI DI ATENEO
SOTTOSCRITTO IN DATA 21.4.2005**

Il giorno 21 del mese di Aprile dell'anno 2005, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Salvatore Luberto (*Presidente*)

Dott. ssa Paola Germana REGGIANI GELMINI (*Direttore Amministrativo*)

R.S.U., nelle persone di:

..Filomena Papia...

..Luigi Cafarelli.....

..Luigia Stefania Palumbo

..Pietro Abbracciavento

..Fulvio Buonanno.

.....

.....

.....

.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Dott. Gianluca Tosetto FLC-CGIL

Dott. Visco Luigi CISL-Università

Sig. Santo Sergi UIL-P.A.

Sig. Martino Antonio, Dott. Gian Paolo Covili S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.

sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo **riguardante il trattamento giuridico ed economico degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo**

PREMESSA

VISTO l'art.51 del CCNL 1994/1997;

VISTO l'art.22 del CCNL 2000/01;

VISTO l'art.32 del CCNL del 27.1.2005

VISTA l'ipotesi di accordo integrativo, riguardante il trattamento giuridico ed economico degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, sottoscritta in data 11.4.2005;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.4.2005, con la quale detto Organo ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte

pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo, ai sensi dell'art.3 – comma 3 del CCNL 27.1.2005;

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI DI ATENEO

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto definisce la disciplina del rapporto di lavoro dei Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera di cui all'art. 51 del CCNL/Comparto Università sottoscritto il 21/05/96, in servizio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'Università di Modena e Reggio Emilia per provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, si avvale delle figure previste dal CCNL.

I collaboratori ed esperti linguistici sono assunti mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato, a seguito di pubblica selezione secondo le modalità disciplinate dal relativo regolamento di Ateneo, o per effetto di procedure di mobilità all'interno del Comparto Università, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata in generale riguardanti il personale del Comparto Università.

Nei casi di assunzione a seguito di pubblica selezione il rapporto di lavoro è costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo e a tempo determinato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale o correlate a programmi di attività di durata temporanea.

Le seguenti circostanze sono considerate esigenze temporanee per l'assunzione a tempo determinato, salvo che si provveda al conferimento di ore aggiuntive al personale in servizio mediante appositi accordi integrativi del contratto individuale di lavoro:

- a) sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto
- b) istituzione di corsi sperimentali o sdoppiamento temporaneo di corsi determinato da un maggiore e non stabile afflusso di studenti
- c) attivazione di corsi per i quali non sia possibile assicurare la copertura finanziaria anche per gli anni successivi
- d) altre esigenze tecniche, organizzative e produttive specificamente indicate e documentate

Il personale di cui ai commi precedenti è assunto per un monte ore annuo di attività non inferiore a 250 ore e non superiore a 750 ore, indicato dal Centro linguistico di Ateneo in relazione alle esigenze di programmazione del fabbisogno e di organizzazione delle attività.

Il monte ore annuo individuale di attività può essere modificato per periodi di durata limitata in relazione a specifiche esigenze di incremento o riduzione del servizio connesse al fabbisogno, secondo le disposizioni seguenti.

Con il consenso del personale interessato possono essere affidati incarichi aggiuntivi, da attribuire mediante accordi integrativi del contratto individuale di lavoro, per un numero totale di ore non

eccedente il 25% del monte ore annuo individuale contrattualmente assegnato. Il superamento di tale quota massima è possibile esclusivamente per provvedere alla sostituzione di personale assente dal servizio.

La riduzione del monte ore annuo individuale di attività può essere disposta su istanza del dipendente, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di presentazione della domanda, entro il limite massimo previsto dall'art. 18, comma 2, del CCNL sottoscritto il 9/08/00. L'Università, previo parere del Centro linguistico, assume e comunica le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine la domanda si intende accolta. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato.

Alla scadenza di un biennio dalla riduzione il dipendente ha diritto a ottenere la riassegnazione dell'intero monte ore annuo iniziale. La riassegnazione dell'intero monte ore annuo iniziale può essere anticipata al termine del primo anno per gravi e documentate esigenze di servizio, purché sia funzionale alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Il monte ore annuo individuale di attività può essere altresì ridotto con provvedimento motivato dell'Amministrazione, in casi eccezionali di riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici.

La riduzione del monte ore è disposta nei confronti del personale della stessa lingua in servizio a tempo determinato, e, in mancanza, a tempo indeterminato, secondo un criterio proporzionale riferito all'impegno orario previsto dai singoli contratti individuali di lavoro, nel rispetto delle esigenze di organizzazione e funzionalità del servizio.

Il dipendente è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi se il rapporto di lavoro è costituito a tempo indeterminato e di un mese nei casi di assunzione a termine. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Si applica inoltre l'art. 17 commi 3 – 12 del CCNL/2000 Comparto Università.

ART. 3 – PROFILO PROFESSIONALE

A norma dell'art. 51 comma 1 del su citato CCNL/1996 i collaboratori ed esperti linguistici, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili della formazione linguistica svolgono le seguenti attività:

- a) collaborazione all'apprendimento delle lingue attraverso corsi e cicli di esercitazioni in aula;
- b) attività di assistenza e tutorato, consulenza e ricevimento studenti;
- c) verifica e valutazione delle competenze linguistiche (sorveglianza, assistenza e collaborazione alle prove di esame e partecipazione alla preparazione e alla correzione delle stesse);
- d) programmazione didattica, selezione, elaborazione e aggiornamento di materiale didattico.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

A) SEDE DI AFFERENZA E DI SERVIZIO: I collaboratori ed esperti linguistici, sotto il profilo organizzativo, afferiscono al Centro linguistico di Ateneo che, con apposito provvedimento, annualmente organizza e assegna le ore di attività alle singole strutture universitarie, sulla base della programmazione approvata dagli Organi accademici, in relazione alle esigenze delle Facoltà e/o di altre strutture dell'Ateneo compreso il CLA, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

Con il provvedimento di cui al comma precedente il Centro linguistico di Ateneo assegna il personale in servizio a prestare la propria attività presso una o più sedi sino ad un massimo di tre sedi e comunque per non oltre cinque tipologie di corsi.

B) **ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'**: Ciascun dipendente all'inizio dell'anno accademico concorda con i responsabili dei corsi la programmazione annuale delle attività, nel rispetto dei seguenti criteri:

- utilizzazione per le attività di cui alla lett. a) del precedente art. 3 di una quota non inferiore al 60% e non superiore al 70% dell'intero monte ore annuo assegnato
- utilizzazione per le attività di cui alla lett. b) del precedente art. 3 di una quota non inferiore al 10% e non superiore al 20% dell'intero monte ore annuo assegnato
- utilizzazione per le attività di cui alla lett. c) del precedente art. 3 di una quota non superiore al 20% dell'intero monte ore annuo assegnato
- utilizzazione per le attività di cui alla lett. d) del precedente art. 3 di una quota non superiore al 20% dell'intero monte ore annuo assegnato

Una copia della programmazione è inviata entro il mese di dicembre al Centro Linguistico di Ateneo.

C) **VERIFICA DELLE ATTIVITA'**: Le prestazioni previste dai commi precedenti vengono specificamente annotate in appositi registri per ciascuna delle sedi alle quali il CEL è stato assegnato. Il registro deve essere tenuto costantemente aggiornato dal dipendente. Al termine di ogni mese, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, il CEL invia al Direttore del CLA copia del foglio del registro attestante le attività svolte nel mese, firmato dal CEL *e dal Preside di Facoltà, o da un docente (o ricercatore) designato, all'inizio di ogni anno accademico, quale referente per le attività di formazione linguistica.* Il Preside può designare più Referenti in numero comunque non superiore a quello dei corsi di laurea attivati presso la Facoltà. Al termine dell'anno accademico e comunque non oltre il mese di dicembre, il registro deve essere consegnato al CLA per l'apposizione del visto da parte del Direttore del Centro linguistico.

La sottoscrizione del *Referente della struttura sede di servizio* e il visto del Direttore del Centro linguistico valgono quale attestazione di regolare svolgimento delle attività con riguardo alla programmazione annuale e agli obblighi contrattuali, ai fini della verifica di fine anno prescritta dall'art. 4, comma 4, L. 236/95. In caso di valutazione negativa il responsabile della formazione linguistica e il Direttore del CLA non appongono il visto e danno immediata comunicazione al Rettore che provvede a nominare apposita commissione incaricata di verificare l'attività svolta, composta da un rappresentante di ogni struttura a cui il CEL è assegnato e da un rappresentante della categoria dei collaboratori ed esperti linguistici. L'eventuale giudizio negativo formulato dalla commissione è comunicato al dipendente e costituisce giustificato motivo di recesso secondo il disposto del successivo art. 8 del presente Accordo.

D) **ORARIO DI SERVIZIO**: L'articolazione dell'orario di servizio è definita d'intesa con i responsabili dei corsi in relazione ai compiti specifici dei collaboratori ed esperti linguistici, individuando i giorni lavorativi settimanali e le fasce orarie di possibile impegno nel corso dell'anno accademico, con riguardo all'organizzazione dell'attività didattica, nel rispetto dei seguenti criteri:

- orario medio semestrale di 18 ore settimanali, con riferimento ad un monte ore annuo complessivo di 750 ore di attività distribuito su 42 circa settimane di attività (con variazione proporzionale in rapporto a differenti fasce di impegno orario annuo), di cui di norma 12 ore per attività di esercitazione con gli studenti,
- ripartizione dell'impegno orario settimanale su un massimo di 3 giornate lavorative per i CEL con monte ore annuo complessivo compreso tra 250 e 400 ore, di 4 giornate lavorative per i CEL con

monte ore annuo complessivo superiore a 400 ore e sino a 600 ore e di 5 giornate lavorative per i CEL con monte ore annuo complessivo superiore a 600 ore di attività.

- impegno orario settimanale massimo di 30 ore con riferimento ad un monte ore annuo complessivo di 750 ore di attività.

Si applicano inoltre le disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 25 del CCNL/2000 del Comparto Università e successive modificazioni.

E' prevista la rilevazione automatica delle presenze mediante timbratura all'inizio e al termine del servizio presso le sedi di assegnazione.

E) MENSA: La fruizione del servizio sostitutivo di mensa è regolata in conformità al disposto dell'art. 49 CCNL/2000 del Comparto Università, secondo il quale sono confermate le disposizioni dell'art. 3 della L. 29/01/86, n. 23, e dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.P.R. 3/08/90, n. 319.

In base alla su citata norma contrattuale il personale universitario può usufruire del servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto, in applicazione dei seguenti criteri:

- nel caso di orario settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative
- per ogni singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto.

MISSIONI: L'espletamento fuori sede di incarichi connessi ai compiti didattici è autorizzato dal Centro linguistico di Ateneo, su proposta delle strutture didattiche presso le quali il dipendente svolge la propria attività. Ai collaboratori ed esperti linguistici compete, alle medesime condizioni, il trattamento di missione previsto per il personale tecnico amministrativo inquadrato nella cat. EP.

ART. 5 – FERIE, ASSENZE DAL SERVIZIO E SOSTITUZIONI

ASSENZE DAL SERVIZIO Al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato e a tempo determinato si applica la disciplina in materia di ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di Comparto e dalle disposizioni di legge dalla stessa richiamate.

Al fine di consentire l'operatività degli istituti su indicati il dipendente concorda con i responsabili dei corsi all'inizio dell'anno accademico l'articolazione della prestazione lavorativa, a norma del precedente art. 4 punto D). Tale articolazione può subire modifiche per esigenze organizzative, fermo restando che sono consentite variazioni determinate da assenze dal servizio, permessi, congedi e aspettative fruiti dal personale, previo accordo con il Direttore del Centro Linguistico.

FERIE Le ferie devono essere usufruite nel corso di ciascun anno solare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 comma 10 del CCNL/2000 Comparto Università il dipendente si considera a tempo parziale orizzontale nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate lavorative e a tempo parziale verticale in caso di articolazione della prestazione su non più di 4 giornate lavorative nell'arco della settimana o, comunque, per periodi di durata inferiore al periodo ordinario di durata delle attività didattiche quale risulta dalla generale programmazione deliberata dalle strutture presso cui il dipendente presta servizio.

La mancata fruizione delle ferie non dà luogo alla corresponsione di compenso sostitutivo.

SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE L'Amministrazione assicura lo svolgimento delle attività programmate, disponendo ove occorra la sostituzione del personale assente dal servizio

mediante assegnazione di ore aggiuntive ad altro CEL, da effettuarsi con lettera integrativa del contratto base, o mediante assunzione di personale a tempo determinato per il monte ore di attività compreso nel periodo dell'assenza di durata prevista superiore a 60 giorni consecutivi, previa verifica di sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria.

ART. 6 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il personale collaboratore ed esperto linguistico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è destinatario delle iniziative di aggiornamento e formazione professionale promosse o organizzate direttamente dall'Ateneo, nell'ambito di specifici programmi definiti dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2, lett. e) CCNL/2000 e secondo le modalità e i criteri indicati nell'art. 45, comma 4, del CCNL medesimo

La formazione e l'aggiornamento professionale possono essere obbligatori o facoltativi.

L'Amministrazione può avvalersi della collaborazione del personale in servizio per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative conformemente a quanto disposto dal citato art. 45, commi 8 e 9.

I collaboratori ed esperti linguistici possono partecipare ad attività formative esterne mediante fruizione dei congedi previsti dagli artt. 5 e 6 della L. 53/2000, con le modalità definite dalla vigente contrattazione collettiva di Comparto.

Il personale collaboratore ed esperto linguistico può usufruire dei permessi retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio secondo la disciplina prevista per il restante personale del Comparto Università.

ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI

Ai collaboratori ed esperti linguistici è consentito esercitare attività libero professionale, svolgere altre prestazioni di lavoro autonomo, occasionali e/o continuative, assumere impieghi sia alle dipendenze di privati che di altre pubbliche Amministrazioni.

L'esercizio di tali attività è consentito a condizione che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività istituzionali dell'Amministrazione, fatte comunque salve le situazioni di incompatibilità previste dagli ordinamenti vigenti negli altri comparti pubblici interessati all'utilizzazione del personale, anche con riferimento ai possibili profili previdenziali, assicurativi ed economici, ivi compresi quelli inerenti alla legittimità di eventuali cumuli di trattamento economico.

Lo svolgimento di altre prestazioni lavorative di cui al comma 1 del presente articolo deve essere comunicato dal personale interessato al Direttore del Centro linguistico, prima dell'inizio dell'attività, indicando oggetto, tempi e durata dell'attività. Il Direttore del Centro linguistico verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 2 e qualora ritenga che l'attività lavorativa arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio o sia incompatibile con le attività istituzionali dell'Ateneo, da tempestiva comunicazione all'Amministrazione centrale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza diretti a inibire lo svolgimento dell'attività medesima.

Ai collaboratori ed esperti linguistici è vietato in via assoluta l'esercizio dell'industria e del commercio, nonché l'assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che a termine, può essere risolto da entrambe le parti per giusta causa e giustificato motivo, a norma dell'art. 2119 c.c., della L. 15/07/66, n. 604 e secondo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di Comparto.

In base all'art. 51 comma 9 del CCNL/1996 del Comparto Università e all'art. 4 della L. 21.06.95, n. 236, l'Università ha facoltà di recedere dal rapporto di lavoro nei seguenti casi:

a) esito negativo del periodo di prova.

L'Università può recedere dal contratto dopo un tempo corrispondente alla metà della durata del periodo di prova, mediante dichiarazione scritta e motivata comunicata all'interessato con lettera raccomandata spedita per posta ordinaria all'indirizzo del dipendente o consegnata a mano presso il Centro linguistico di Ateneo.

Il recesso produce effetto al compimento del mese in corso alla data di ricezione della domanda da parte dell'interessato, senza obbligo di preavviso né di corresponsione di indennità sostitutiva del preavviso.

b) esito negativo della verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali secondo le modalità indicate al precedente art. 4 punto C). Il contratto di lavoro è risolto con effetto dall'anno accademico successivo *con l'osservanza del procedimento di cui all'art. 41 comma 2 del CCNL/2000 Comparto Università.*

c) riduzione dell'attività di formazione linguistica deliberata dai competenti organi accademici.

La soppressione del posto o dei posti in organico per riduzione del servizio deve essere deliberata entro il 30 giugno nell'ambito della programmazione del fabbisogno per l'anno accademico successivo.

L'individuazione del rapporto di lavoro da risolvere è compiuta tra i collaboratori ed esperti linguistici della stessa lingua in servizio con contratto a tempo indeterminato sulla base di una graduatoria formata dal Centro linguistico secondo i seguenti criteri:

- titoli culturali e attività scientifica di pertinenza
- anzianità di servizio complessiva nel profilo professionale di CEL e anzianità di servizio prestati presso l'Ateneo
- carichi di famiglia

Il dipendente cessato per riduzione del servizio ha diritto alla riassunzione in caso di ricostituzione del posto in organico nei due anni accademici successivi.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si risolve altresì nei casi di assenza per malattia con superamento dei periodi di conservazione del posto, secondo le disposizioni previste dagli artt. 34 e 36 del CCNL/2000 Comparto Università e successive modifiche e integrazioni.

Il licenziamento per gravi motivi disciplinari è regolato dall'art. 42 del CCNL/2000 Comparto Università.

La facoltà di recesso nei casi di cui alle lett. b) e c) deve essere esercitata con l'osservanza dei termini di preavviso fissati dall'art. 39 del CCNL/2000 Comparto Università.

In caso di recesso del dipendente i termini di preavviso sono ridotti della metà.

Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporta per la parte recedente l'obbligo di corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.

Il collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato, vincitore di altro pubblico concorso, è collocato, a domanda, in posizione di aspettativa senza assegni per l'intera durata del periodo di prova presso l'altra Amministrazione. Il periodo di aspettativa senza assegni non può essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio.

ART. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione dei collaboratori ed esperti linguistici comprende le seguenti voci:

- trattamento economico fondamentale
- trattamento integrativo di Ateneo o trattamento economico accessorio

A tutti i collaboratori ed esperti linguistici compete il trattamento economico fondamentale di base nella misura definita dalla contrattazione collettiva nazionale di Comparto e proporzionalmente all'effettivo impegno orario annuo individuale assegnato.

Al personale a tempo indeterminato competono altresì le posizioni economiche aggiuntive correlate all'anzianità di servizio previste dalla contrattazione collettiva di Ateneo, sussistendo i relativi presupposti.

Il trattamento economico fondamentale è corrisposto al personale a tempo indeterminato in 13 rate mensili di uguale importo e al personale a tempo determinato in 12 rate mensili di uguale importo comprensive del rateo di 13[^] mensilità.

Il trattamento economico fondamentale spettante al personale al quale sono temporaneamente affidati incarichi aggiuntivi mediante accordi integrativi del contratto individuale di lavoro è incrementato in misura proporzionale, in rapporto al numero di ore aggiuntive assegnate ed effettivamente prestate e secondo il costo orario previsto dal contratto base.

La quota del trattamento economico fondamentale spettante per lo svolgimento delle ore aggiuntive è corrisposta in rate mensili di uguale importo, con inizio dal mese successivo alla sottoscrizione del relativo accordo integrativo del contratto base e sino al termine dell'anno accademico.

Il trattamento accessorio compete al personale avente diritto sulla base di valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita, secondo criteri individuati nell'ambito di specifici accordi integrativi a livello di Ateneo, con riferimento al periodo di un anno accademico, ed è corrisposto entro il successivo mese di giugno.

ART. 10 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dal presente Accordo al rapporto di lavoro del personale collaboratore ed esperto linguistico si applicano le norme della parte I del CCNL/2000 del Comparto Università e successive disposizioni integrative o modificative.

ART.11 – DECORRENZA

La presente Regolamentazione ha decorrenza dalla data di stipula del Contratto Integrativo, con effetto, per il personale in servizio, dall'1.8.2005.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Salvatore LUBERTO_f.to Salvatore Luberto (23.4.2005)

Dott. ssa Paola Germana REGGIANI_f.to Reggiani Gelmini Paola

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U. __f.to Palumbo Luigia Stefania____
____f.to Fulvio Buonanno_____
____f.to Luigi Cafarelli_____
____f.to Filomena Papia_____
____f.to Pietro Abbracciavento_____

F.L.C.-C.G.I.L. __f.to Gianluca Tosetto__

C.I.S.L. - UNIVERSITÀ _F.TO LUIGI VISCO_____

U.I.L. - P.A. _____f.to Santo Sergi_____

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L. f.to Martino Antonio